



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE DU CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 18.03.1968 N. 337.**

L'anno **duemilatredici**, addì **otto**, del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| MICHELLONE GIANCARLO | P | VERGNANO CARLO | P |
| MAROCCO STEFANO | P | GUMIERO SILVIA | P |
| CASALEGNO FRANCESCO | P | MAMMOLITO MICHELE | P |
| MADDALENA MICHELE | P | MARIOTTO EMMA | P |
| GIZZI NICOLA | P | FRANCINI FABIANA | P |
| PIVA MAURIZIO | P | SAGGESE ERNESTO | P |
| DALLA FRANCESCA MATTEO | P | | |

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

E' presente, altresì, l'Assessore non Consigliere GRASSI Aurora Fiorina.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CONDEMI FORTUNATA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MICHELLONE GIANCARLO** nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA. Approvazione del Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante, di cui all'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Premesso che:

- Nel territorio di Cambiano è tradizione che annualmente siano presenti attrazioni dello spettacolo viaggiante, ivi comprese attrazioni dello spettacolo circense;
- Il Comune di Cambiano deve necessariamente dotarsi di un regolamento di settore che disciplini queste tipologie di attività;
- L'adozione del regolamento è atto propedeutico al fine dell'adozione successiva di specifica deliberazione di Giunta Comunale mediante la quale vengono indicate le aree destinate a tale scopo, la loro ubicazione, le loro caratteristiche, le tipologie di attrazioni installabili. Le aree scelte vengono inserite in un elenco soggetto ad aggiornamento annuale;
- L'attività delle attrazioni dello spettacolo viaggiante è normata dalla Legge n. 337 del 18.03.1968 e le Amministrazioni Comunali devono necessariamente adeguarsi a quanto previsto dall'art. 9;
- E' stato acquisito preventivo parere dall' Associazione di Categoria e sono state recepite, ove necessario, le osservazioni proposte, con nota del 21.01.2013 pervenuta in data 25.01.2013, prot. n. 1294;

Tutto ciò premesso:

- Vista la Legge n. 337 del 18.03.1968 e smi;
- Visto il D.P.R. n. 394 del 21.04.1994 e smi;
- Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 599/c. 12488 13500 del 19.05.1995;
- Vista la Circolare n. 1 del 23.01.1997 del Ministero dell'Interno;
- Visto il D.M. 18.05.2007;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, esplicativa ed applicativa del D.M. 18.05.2007, prot. n. 17082/114 dell' 1.12.2009;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2012, di modifica del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007;
- Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e smi;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Tutto quanto premesso il Consiglio Comunale:

delibera

- Di approvare l'unito Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla Legge n. 337/1968, composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrale e sostanziale.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Li 04-03-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to POLARI Giorgio

COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE DESTINATE
ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALL' ARTICOLO
9 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337.**

Il presente regolamento è composto da n. 9 pagine e n. 12 articoli. E' stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ed è entrato in vigore il _____.

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni.
- ART. 2 - Norme generali.
- ART. 3 - Luoghi di svolgimento delle attività.
- ART. 4 - Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività.
- ART. 5 - Assegnazione aree e graduatoria delle istanze pervenute.
- ART. 6 - Procedimento autorizzativo.
- ART. 7 - Obblighi e divieti del concessionario di aree pubbliche.
- ART. 8 - Orari di funzionamento delle attrazioni.
- ART. 9 - Sanzioni
- ART. 10 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni.
- ART. 11 - Verifiche e controlli.
- ART. 12 - Entrata in vigore.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Cambiano di attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre.

2. Sono «*spettacoli viaggianti*» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337;

3. Per «*attrazione*» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I^A dell'apposito elenco ministeriale;

4. Pur se escluse dalla normativa di riferimento vengono elencati quale mera indicazione i cosiddetti "*giochi o accessori*" ovvero gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.

5. Per "CIRCO EQUESTRE" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

6. Per "GESTORE" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

7. Per "CONDUTTORE" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ART. 2 – NORME GENERALI.

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:

A) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente.

2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007, essere in possesso del previsto codice identificativo e possedere i requisiti previsti dalla norma citata. Dalla stessa sono escluse le attività dello spettacolo di strada;

3. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:

A) **all'aperto, sulle aree comunali** destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e s.m.i.

B) **all'aperto su aree private** che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area.

C) **al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private** che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

2) Con successivo atto della Giunta Comunale verranno indicate le aree destinate alla sosta temporanea delle attrazioni nonché i servizi e le dotazioni di sicurezza esistenti.

Detto elenco dovrà essere aggiornato una volta l'anno.

Per ogni area l'elenco di cui sopra dovrà prevedere:

1. la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande);
2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
3. eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività.

ART. 4 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 sul territorio del Comune di Cambiano deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale ovvero al Servizio di Polizia Locale di Cambiano non meno di 60 giorni prima della data prevista di inizio occupazione oppure quando concomitante con una manifestazione locale, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione stessa. Le istanze pervenute oltre i suddetti termini verranno automaticamente escluse, senza eccezione alcuna.

Sono previste due istanze distinte e separate.

- a) istanza tesa ad ottenere l'uso di suolo pubblico munita di n. 2 valori bollati di valore corrente;
- b) istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione di P.S. per esercitare in loco munita di n. 2 valori bollati di valore corrente.

2. Entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione il Servizio di Polizia Locale rilascia le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico previa pagamento a cura dell'interessato della tassa dovuta e di Pubblica Sicurezza. L'inizio dell'attività è comunque soggetta alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio (quando la tipologia d'attrazione lo preveda) redatta da tecnico abilitato che dovrà tener conto anche del rispetto delle norme di sicurezza dettate dal D.M. 18 maggio 2007;

3. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di occupazione non superiore a 10 giorni consecutivi eccezion fatta per le attrazioni poste nel centro storico del Comune ove l'occupazione non potrà superare i tre giorni consecutivi. Qualora quest'ultima fattispecie di occupazione interessi aree destinate al mercato ambulante settimanale del lunedì le attrezzature allestite dovranno essere rimosse completamente entro le ore 6,00 del Lunedì.

4. Le attività dello spettacolo viaggiante e circensi sono ammesse nelle aree all'uopo definite sino ad un massimo di 4 presenze nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) con ampliamento sino ad un massimo di 6 presenze complessive nel caso di iniziative particolari assunte direttamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE AREE E GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE.

L'assegnazione delle concessioni mediante specifica autorizzazione (TOSAP) viene predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale in base ai seguenti requisiti, valutati in ordine di priorità:

- 1) anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione (*)
- 2) anzianità di appartenenza alla Categoria dello spettacolo viaggiante, attestata attraverso le licenze comunali;
- 3) in casi di assoluta parità di requisiti prevarrà la data presentazione dell'istanza all'Ufficio del protocollo ed in caso di ulteriore parità prevarrà il numero progressivo attribuito dal suddetto Ufficio al momento della presentazione. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.

(*) l'anzianità di frequenza costituisce requisito strettamente personale e viene a cessare quando l'esercente sostituisce l'attrazione con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le misure d'ingombro di quella precedentemente e sia di tipologia dissimile da quelle già presenti nel parco.

Il requisito della anzianità di frequenza si trasmette anche nel caso di successione mortis causa qualora un convivente nello stesso nucleo familiare subentri nell'esercizio della attività.

ART. 6 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO.

1. I titolari di attrazione che intendano presentare le domande di cui all'art. 4 dovranno indicare:

1. generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, qualora esistente;
2. codice fiscale, partita IVA;
3. data certa per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. In caso di motivata e documentata impossibilità di installare l'attrazione nel periodo assegnato, l'interessato può chiedere con almeno 15 giorni di preavviso il differimento dell'installazione stessa; il Comune, fatta salva la disponibilità dell'area, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta.
4. Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68, nel rispetto delle norme di cui al D.M. 18.05.2007 ed indicazione degli eventuali accessori;
5. Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;
6. Numero delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
7. dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi). Le strutture di capienza superiore a 200 persone dovranno dotarsi di certificato di prevenzione incendi.
8. dichiarazione circa la categoria di appartenenza.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa;
2. Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;

3. Originale o copia conforme di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche in ottemperanza al D.M. 18 maggio 2007;
4. Per i circhi, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
5. Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
6. codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;
7. Se l'attività si svolgerà su area privata, nulla osta sottoscritto dal proprietario dell'area;
8. Per i circhi che impiegano animali, fatto salvo quanto indicato nella Legge n. 337/1968, non esistendo altra specifica normativa legata al mantenimento ed utilizzo degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali valgono le linee generali dettate dalle norme contenute nel titolo IX bis del Codice Penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" di cui agli artt. 544-ter, 544-quater;
10. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.
11. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
12. Quando l'attività da autorizzare si deve svolgere su suolo pubblico, il titolare dell'attrazione presenta istanza di occupazione al Servizio di Polizia Locale che la trasmette all'Ufficio Tributi, il quale provvede a calcolare l'ammontare della Tassa dovuta nel rispetto delle agevolazioni fiscali previste dall'art.47, comma5, del D.Lgs. n. 507/1993. Sono escluse dal computo finalizzato all'occupazione di suolo pubblico i veicoli di supporto alle singole attrazioni e le superfici occupate con caravan, camper o altri veicoli quando ubicate in spazi destinati alla sosta dei veicoli;

Contestualmente al ritiro dell'autorizzazione TOSAP il titolare di attrazione ritirerà anche l'autorizzazione di pubblica sicurezza finalizzata ad esercitare localmente l'attività.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale e quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il sub concessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Cambiano per un periodo non inferiore ad anni uno.

2. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.

3. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.

4. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

ART. 8 – ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI.

Per tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante vengono definiti i seguenti orari di funzionamento:

- dal lunedì al giovedì e la Domenica dalle ore 15,00 alle ore 23,00.
- nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 15,00 alle ore 24,00. Dopo le ore 23,00 le emissioni sonore dovranno essere limitate in modo da non disturbare il riposo delle persone.
- in ogni caso è vietato porre in funzione le attrazioni, emettere suoni o musica in orario compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00;

ART. 9 – SANZIONI.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) DIFFORMITÀ TRA MISURE DICHIARATE DELL'ATTRAZIONE E QUELLE EFFETTIVE RISCOINTRABILI AD INSTALLAZIONE AVVENUTA, OVVERO INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AL DI FUORI DEGLI SPAZI CONCESSI.

Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. In caso ciò non fosse possibile dovrà essere corrisposta la differenza in eccesso tra la tassa versata e quella effettivamente dovuta;

B) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA; SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE.

Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

C) INOSSERVANZA DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DI ESERCIZIO.

Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00

D) PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI.

Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

ART. 11. VERIFICHE E CONTROLLI.

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul rispetto del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 ovvero:

- Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 599/c.12488 13599 del 19/05/1995;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 23/01/1997;
- D.M. 18/05/2007 e successivo Decreto di modifica dello stesso, del 13/12/2012;

Sono inoltre previste verifiche e controlli ai sensi del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, quelle legate agli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE

1 Si da atto che il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio sarà divenuta esecutiva, sarà affisso per ulteriori quindici giorni ed entrerà in vigore al compimento di tale ulteriore periodo di pubblicazione, così come previsto dall'art. 69 dello Statuto Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Assessore Gizzi.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

IL Consigliere Mammolito fa la seguente dichiarazione di voto:

“Faccio una dichiarazione di voto, accettando l'emendamento, sottolineando che non ci vadano gli autoscontri”.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Consiglieri presenti: | 13 |
| Consiglieri astenuti: | 1 (Saggese) |
| Consiglieri votanti: | 12 |
| Voti favorevoli: | 12 |

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta dando atto che l'art. 4 comma 3 viene così modificato:

“Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di occupazione non superiore a 10 giorni consecutivi eccezion fatta per le attrazioni poste nel centro storico del Comune ove l'occupazione non potrà superare i sei giorni consecutivi. omissis”.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MICHELLONE GIANCARLO

IL CONSIGLIERE
F.to MAROCCO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI FORTUNATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **27-03-2013** (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI FORTUNATA

| |
|--|
| Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it |
|--|

RIPUBBLICATA DAL 16.05.2013 AL 30.05.2013
AL N. 453



Cert

COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 36

OGGETTO:

Aggiornamento dell'elenco delle aree destinate alla sosta temporanea delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e smi.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove**, del mese di **marzo** alle ore **15:15**, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------|
| MICHELLONE GIANCARLO | SINDACO | P |
| GIZZI NICOLA | ASSESSORE DELEGATO | P |
| GRASSI AURORA FIORINA | ASSESSORE | P |
| CASALEGNO FRANCESCO | ASSESSORE | A |
| DALLA FRANCESCA MATTEO | ASSESSORE | A |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE CONDEMI FORTUNATA**.

MICHELLONE GIANCARLO in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA. Aggiornamento dell'elenco delle aree destinate alla sosta temporanea delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e smi.

- *Premesso* che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell'8 marzo 2013, veniva approvato il Regolamento Comunale per la concessione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante di cui all'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e smi;
- Che l'art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento prevede, in recepimento della normativa statale di settore, che con separato atto di Giunta Comunale l'Amministrazione debba predisporre l'elenco delle aree identificate e destinate per la sosta temporanea delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, indicando inoltre i servizi e le dotazioni di sicurezza messe a disposizione;
- Che il suddetto elenco, per ogni area, debba contenere i seguenti dati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 337/68 nel rispetto delle norme di cui al D.M. 18.05.2007: 1) la categoria dell'attrazione installabile (piccola – media – grande); 2) il numero massimo delle attrazioni installabili; 3) eventuali periodi in cui le aree all'uopo destinate non possono essere utilizzate per ospitare le attrazioni citate. Dovranno inoltre essere individuati gli spazi cui potranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività;
- Che l'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- Che l'elenco citato è parte integrante e sostanziale della presente ed è soggetto ad aggiornamento annuale;
- Vista la precedente deliberazione n. 51 del 22.04.2013;
- Dato atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.

Tutto quanto premesso si propone affinché la Giunta Comunale

DELIBERI

- Di confermare l'elenco delle aree destinate all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, soggetto ad aggiornamento annuale, così come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22.04.2013;
- Di aggiornare il suddetto elenco autorizzando il responsabile della Polizia Locale all'allocazione anche in aree non definite dalla presente secondo le modalità e condizioni indicate in allegato alla voce "altre aree";
- Di indicare per ogni area la tipologia di attrazione installabile ed i servizi erogati (acqua e luce);
- Di identificare le aree destinate alla sosta dei veicoli di servizio e le carovane al seguito;
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Li, 17-03-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
F.to POLARI Giorgio

Quest'ultimo è termine temporale inderogabile al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale.

AREA 4) Via Cavour e Chiesa del Santo Spirito (superficie mq. 700 ca.).

Area esistente con fondo in conglomerato bituminoso dotata di attacchi luce ed acqua posti in Via Borgarelli.

La superficie è destinata ad ospitare attrazioni un numero massimo di 3 attrazioni medie e piccole comunque sino al raggiungimento della superficie massima disponibile.

L'area potrà essere occupata dai soli veicoli destinati o funzionali all'uso delle attrazioni.

La sosta dei veicoli non funzionali all'uso delle attrazione, dei camper e delle roulotte è autorizzata nella medesima Via Cavour oppure in alternativa nella vicina Piazza G. Grosso in ogni caso nelle aree di sosta identificate al suolo.

La presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante è prevista per una durata massima d'occupazione di giorni 6 (sei) comprensivi del periodo necessario per l'allestimento e lo smontaggio delle attrazioni pertanto temporalmente individuabile indicativamente dalle ore 8,00 del martedì sino alle ore 24,00 della domenica con obbligo di smontaggio entro le ore 6,00 del lunedì. Quest'ultimo è termine temporale inderogabile al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale.

ALTRE AREE. Fatto salvo l'accertamento dei requisiti professionali e soggettivi del richiedente nonché la sussistenza della documentazione tecnica afferente l'attrazione, richiesta dalla legge n. 337//1968 e s.m.i., è consentita l'installazione di piccole attrazioni in occasione di manifestazioni locali non calendarizzate o comunque estemporanee organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale anche in aree diverse da quelle in elenco a condizione che:

- 1) L'occupazione complessiva, comprendente le fasi di allestimento e dismissione delle attrezzature, non superi le 36 ore;
- 2) Che venga dimostrata la possibilità dell'adduzione alla rete elettrica mediante sottoscrizione di specifico contratto ENEL oppure assenso scritto all'allaccio temporaneo da parte di soggetti terzi;
- 3) Che in assenza dei requisiti di cui al punto precedente il richiedente sia in possesso o abbia la disponibilità di un generatore di corrente;
- 4) Che l'attrazione per la sua allocazione non comporti pericolo per la circolazione stradale e che non renda anche parzialmente inefficaci eventuali vie di accesso per i mezzi di soccorso.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti/o i/il pareri/e resi/o ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° Comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to MICHELLONE GIANCARLO

L'ASSESSORE

F.to GIZZI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONDEMI FORTUNATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **31-03-2014** (Art. 124 D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONDEMI FORTUNATA

| |
|--|
| Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it |
|--|

